

**NEL RISPETTO DELLE NORME IN VIGORE, IN
QUESTI AMBIENTI NON È CONSENTITO
INDOSSARE ALCUN TIPO DI PROTEZIONE
DELLE VIE RESPIRATORIE (MASCHERINE)
CHE COPRONO IL VISO IMPEDENDO
L'IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO.**

La roadmap della Commissione Europea pubblicata nel marzo 2019 già presentava, nominandolo, il Covid-19, programmandone la tempistica e il risultato delle azioni. Ciò avveniva con ben undici mesi d'anticipo sulla presunta comparsa del virus in Italia e nove mesi dalla sua presunta comparsa in Cina. Ciò significa che siamo in presenza di una frode e che il

(COVID-19) NON ESISTE!

**CHI INDOSSA LA MASCHERINA COMMITTE UN REATO E
RISULTA ESSERE COMPLICE DI CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ.**

ATTENZIONE!

l'art. 28 della Costituzione recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici".

Il comparire mascherati in luogo pubblico, viola l'art. 85 del TULPS e l'art. 5 della legge 22 maggio 1975 n. 152, aggiornata con l'art. 2 della legge n. 533 dell'8 agosto 1977 e dall'art. 10, comma 4-bis del DL 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005 n. 155, e pone chiunque in situazione di pericolo per manifesta potenziale minaccia verso terzi.

Tenuto conto, che i DPCM sono rivolti alle **Persone fisiche**, ovvero derivazioni di una costruzione del pensiero giuridico, costrutti giuridici, pertanto astratti, non tangibili, e non rivolti agli uomini e donne in vita, inoltre, che i Decreti non hanno forza di legge, in quanto atti di normazione secondaria (una norma di grado inferiore non può contrastare una norma di grado superiore), non ratificati dalle Camere né dalla Presidenza della Repubblica, non convertiti in legge entro i 60 gg., e visti i diritti sanciti dalle seguenti norme:

- **Art. 13, 16, 17 e 32 Costituzione (libertà personale, di circolazione e di riunione, diritto alla salute);**
- **Art. 2, 5 e 11 Prot. Addizionale n. 4 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo);**
- **Art. 5 e 10 Convenzione di Oviedo del 04 aprile 1997 (consenso informato e rispetto della privacy);**
- **Artt. 9 e 13/2° C. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata e proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948.**

N.B. I DPCM in materia di sanità possono essere applicati solo in caso di pandemia, condizione mai dichiarata in nessun atto ufficiale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o altri enti preposti.

NORME VIOLATE PER COSTRIZIONE ALL'USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ALLE VIE RESPIRATORIE:

- art. 78 cost. "Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari";
- art. 294 c.p. "Attentato ai diritti civili e politici del cittadino";
- art. 414 c.p. "Istigazione a delinquere";
- art. 608 c.p. "Abuso d'autorità";
- art. 610 c.p. "Violenza Privata";
- art. 611 c.p. "Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato" e art. 339 c.p. "Circostanze aggravanti";
- art. 629 c.p. "Estorsione";
- art. 640 c.p. "Truffa";
- art. 658 c.p. "Procurato allarme";
- art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici di New York del 16-19 dicembre 1966 e l. di ratifica n. 881 del 25 ottobre 1977;
- art. 5 co. 1-bis l. n. 225 del 24 febbraio 1992 "istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";
- art. 5 e 10 della Convenzione di Oviedo del 04 aprile 1997 e l. di ratifica n. 145 del 28 marzo 2001;
- art. 1 co. 1 l. n. 219 del 22 dicembre 2017 "Consenso informato".

MOTIVI DI ILLEGITTIMITÀ DEI DECRETI:

- la Costituzione non prevede la dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario da parte del Consiglio dei Ministri;
- il d.l. n. 19 del 25/03/2020, in contrasto con l'art. 76 cost., ha cessato la sua efficacia il 31 luglio 2020;
- i DPCM contrastano gli articoli 13, 22 e 77 della Costituzione;
- il Codice di protezione civile, così come la Costituzione, non riconosce al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario, conseguentemente il provvedimento del Governo risulta illegittimo per carenza dei necessari presupposti legislativi.

SENTENZE DI ANNULLAMENTO E/O SFAVOREVOLI AI DECRETI:

- sentenza n. 516 del 15 – 29 luglio 2020 del Giudice di Pace di Frosinone;
- ordinanza n. R.G. 45986 della VI sezione civile del Tribunale di Roma, del 16 dicembre 2020;
- sentenza n. 307 del 14-22 giugno 1990 della Corte Costituzionale;
- sentenza n. 54 del 27 gennaio 2021 della Sezione GIP-GUP Tribunale di Reggio Emilia;
- sentenza n. 7988 del 1 marzo 2021 della Corte di Cassazione Penale, Sez. 4[^];
- codice di Norimberga del 1947;
- dichiarazione di Helsinki del 1964.

NOTE:

- Il d.l. n. 73 del 7 giugno 2017, modificato dalla l. di conversione n. 119 del 31 luglio 2017, è in contrasto con la Convenzione di Oviedo del 04 aprile 1997, adottata, seppur indirettamente, attraverso la Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 2000 ed il Trattato di Lisbona del 2007, recepita in Italia con l. n. 145 del 28 marzo 2001;
- L'art. 35 del titolo IV del Codice di Deontologia Medica recita: Consenso e dissenso informato L'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato. Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall'ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull'integrità psico-fisica. Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.